

**Il 4 maggio alla SUPSI**

## **IL SEGRETO BANCARIO NELLA TEMPESTA IL NUOVO VOLTO DELLA SVIZZERA DOPO IL G20**

### **Presentazione**

Non si è mai parlato così tanto in Svizzera del segreto bancario come è accaduto dall'inizio di quest'anno, anche se la vera questione in gioco non è tanto il segreto bancario quanto la collaborazione amministrativa fiscale (che si estende anche alle informazioni bancarie), che la comunità internazionale chiede alla Svizzera.

In effetti, gli ultimi mesi sono stati contrassegnati da un'accelerazione senza precedenti delle pressioni internazionali, su diversi fronti. Pressioni che hanno provocato anche decisioni delle autorità elvetiche che solo qualche mese fa sarebbero sembrate impensabili. Limitandoci ai fatti più significativi, dobbiamo ricordare almeno i seguenti:

- la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di voler adeguarsi allo scambio di informazioni stabilito dal Modello dell'OCSE e di essere quindi disponibile a rinegoziare in tal senso tutte le convenzioni bilaterali con gli altri Stati e l'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE;
- la vicenda dei clienti statunitensi di UBS accusati di frode fiscale, sfociata dapprima nella decisione della FINMA, che ha ordinato la trasmissione immediata di documentazione bancaria alle autorità statunitensi, e poi in una importante sentenza del Tribunale amministrativo federale;
- i risultati della riunione del G20 del 2 aprile 2009 e l'inclusione della Svizzera nella "lista grigia" dell'OCSE, che impongono alla Confederazione di implementare quanto prima lo standard internazionale sullo scambio d'informazioni fiscali, al fine di sottrarsi al pericolo di essere iscritta nella *black list* e di subire misure di ritorsione da parte della comunità internazionale;
- l'entrata in vigore, proprio nell'aprile del 2009, dell'Accordo fra Svizzera e Unione europea contro la frode, che estende la collaborazione della Svizzera nel contesto delle imposte indirette.

Rimane ancora aperto un altro contenzioso in materia fiscale con l'UE riguardante l'Accordo di libero scambio pattuito nel 1972 con l'UE (allora CEE). La Svizzera sembra voler comporre la vertenza in atto introducendo nel proprio diritto interno delle disposizioni volte a ridimensionare i privilegi fiscali concessi dai Cantoni alle società holding, di amministrazione e miste.

### **Programma**

- Il segreto bancario nelle procedure tributarie svizzere e nell'assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale  
*relatore Andrea Pedrolì*
- La Svizzera e lo "standard OCSE" in materia di scambio d'informazioni fiscali: dalla politica delle "riserve" alla svolta del 13 marzo 2009  
*relatore Marco Bernasconi*
- Richieste mirate o *fishing expedition*: esame della giurisprudenza, della dottrina e della prassi in materia fino alla sentenza del Tribunale federale amministrativo del 5 marzo 2009 e possibili nuovi scenari  
*relatore Luca Marcellini*
- Dopo G20: è ancora attuale la minaccia delle *black list* e delle azioni di ritorsione ?  
*relatore Andrea Manzitti*
- Holding, società di amministrazione e miste: l'imposizione privilegiata dei Cantoni viola l'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'UE (allora CEE) del 1972 ?  
*relatore Curzio Toffoli*

## Relatori

- **Marco Bernasconi**, dott., professore SUPSI e professore a contratto di diritto tributario all'Università Bocconi di Milano
- **Andrea Manzitti**, avvocato, professore a contratto di diritto tributario all'Università Bocconi di Milano
- **Luca Marcellini**, avvocato, Studio legale e notarile Felder Riva Soldati Marcellini Generali
- **Andrea Pedroli**, giudice, Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Canton Ticino
- **Curzio Toffoli**, avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law

## Destinatari

Avvocati, fiduciari, funzionari di banca e di assicurazioni

## Data, Orario, Luogo

Lunedì 4 maggio 2009, dalle 14.00 alle 17.30, Sala Aragonite del Comune di Manno, Via ai Boschetti, 6928 Manno

## Costo, Iscrizioni

CHF 350.--, iscrizioni entro giovedì 30 aprile 2009

## Informazioni

SUPSI, Centro di Competenze Tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno  
tel. +41 (0)58 666 61 20, fax +41 (0)58 666 61 21  
sito: [www.fisco.supsi.ch](http://www.fisco.supsi.ch), email: [diritto.tributario@supsi.ch](mailto:diritto.tributario@supsi.ch)

-----  
Iscrizione da spedire a: SUPSI, DSAS, MDT, Palazzo E, CH-6928 Manno

fax +41 (0)58 666 61 21

## FC 08/09 – DSAS 113 – Il segreto bancario nella tempesta: il nuovo volto della Svizzera dopo il G20

### Mi iscrivo

Cognome	Nome	Professione
---------	------	-------------

### Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni e l'addebito della tassa di iscrizione:

Azienda/Ente	Via, N.
--------------	---------

NAP, Luogo	Tel.	E-mail
------------	------	--------

Data	Firma
------	-------

*La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF*

### Pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI):

- dalla Svizzera pagabile in 30 giorni tramite la polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione;
- dall'estero contestualmente all'iscrizione, con bonifico bancario intestato alla SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, CH-6500 Bellinzona, conto 1908678/001.000.001, clearing 764, swift code BSCTCH22, IBAN CH05007641908678C000C. Causale: Titolo del corso.

### Condizioni generali

In caso di rinuncia, ogni partecipante ha diritto a un rimborso parziale (50%) della quota di iscrizione, solo se questa avviene per iscritto una settimana prima dell'inizio del corso. In caso contrario, l'intero importo è dovuto. Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione alla SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso.

Assicurazione: i partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI.

Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero.